

Allegato A

**AVVISO PER I GIOVANI DISOCCUPATI DI ETÀ COMPRESA FRA I 16 E I 29 ANNI
CHE NON FREQUENTANO UN PERCORSO DI ISTRUZIONE O FORMAZIONE PER INTERVENTI DI
FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO (MISURA 2-A) E DI TIROCINIO
EXTRACURRICOLARE (MISURA 5)**

AVVISO PUBBLICO

GARANZIA GIOVANI – FASE II

INDICE

PREMESSA	4
A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1 Finalità e obiettivi	4
A.2 Riferimenti normativi	4
A.3 Soggetti beneficiari.....	8
A.4 Soggetti destinatari	8
A.5 Dotazione finanziaria.....	9
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	9
B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione	9
B.1.1 Assegnazione delle fasce di intensità di aiuto	10
B.2 Progetti finanziabili.....	10
B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità.....	11
C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	15
C.1 Definizione del Piano di Intervento Personalizzato	15
C.1.1. Presentazione delle Domande.....	16
C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	17
C.3 Istruttoria.....	17
C.3.a Modalità e tempi del processo	17
C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande.....	17
C.3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	17
C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione.....	17
C.4.a Adempimenti post concessione.....	18
C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione.....	19
D. DISPOSIZIONI FINALI	23
D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari.....	23
D.2 Decadenza, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	23
D.3 Proroga dei termini.....	23
D.4 Ispezioni e controlli	24
D.5 Monitoraggio dei risultati.....	24
D.6 Responsabile del procedimento	24
D.7 Trattamento dati personali	25

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti.....	25
D.9 Diritto di accesso agli atti	28
D.10 Definizioni e glossario.....	29
D.11 Riepilogo date e termini temporali	29
D.12 Allegati/Informative e istruzioni.....	29

PREMESSA

Il presente Avviso costituisce attuazione della D.G.R n. XI/197 del 11/06/2018, di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agencia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, successivamente sottoscritta il 05/07/2018, e della D.G.R n. XI/550 del 24/09/2018, di approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della nuova Garanzia Giovani, successivamente modificata dalla D.G.R. n. XI/4076 del 21/12/2020.

Le misure previste dal presente Avviso sono complementari a quelle previste dall'Avviso per i giovani disoccupati di età compresa fra i 16 e i 29 anni che non frequentano un percorso di istruzione o formazione" di cui al D.D.G. 24 dicembre 2018, n. 19738 (di seguito Avviso Multimisura) e successive modifiche e integrazioni.

Dopo l'erogazione delle misure obbligatorie di accoglienza (1-A), presa in carico (1-B) ed orientamento specialistico (1-C), il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) può prevedere servizi relativi ad uno solo dei percorsi di politica attiva previsti dal presente Avviso o dall'Avviso Multimisura.

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il presente Avviso garantisce percorsi di formazione e di tirocinio in azienda finalizzati a qualificare o riconvertire il profilo professionale dei NEET che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro o hanno perso il lavoro.

A completamento del percorso, i giovani potranno sperimentare le competenze acquisite nella formazione frontale attraverso tirocini extracurricolari.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170, della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di

importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144 "Youth Employment Initiative";
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 491 "Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015";
- Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Accordo di Partenariato del 18 aprile 2014, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C(2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018)9102 del 19/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo "Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18/03/2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia.

Normativa nazionale e regionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
- Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Direttoriale di Anpal n. 22 del 17 gennaio 2018, aggiornato con D.D. n. 24 del 23/01/2019, che ripartisce le risorse del Programma Operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l’attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani e, in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Circolare ANPAL prot. n. 8013 del 31/08/2020 “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19”;
- Legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
- Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
- Legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015, inerente la “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”
- Legge regionale n. 9 del 4 luglio 2018, “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia””;
- D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011, “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro”;
- D.D.U.O. n. 9749 del 31 ottobre 2012, “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione B – e all’albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”;
- D.D.G. n. 10187 del 13 novembre 2012, “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A – in attuazione della D.G.R. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011”;

- D.G.R. n. XI/197 del 11 giugno 2018, che approva lo schema di convenzione tra l'Agenda Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia per l'attuazione della nuova fase dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani;
- D.G.R. n. XI/550 del 24 settembre 2018 "Approvazione del piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani";
- D.D.G. n. 19738 del 24 dicembre 2018 "Approvazione avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani fase II in Lombardia";
- D.D.U.O. n. 1038 del 29 gennaio 2019 "Approvazione avviso per l'attuazione dell'iniziativa garanzia giovani fase II in Lombardia" di cui al D.D.G. n. 19738/2018. 1° rimodulazione
- D.D.U.O. n. 6035 del 30 aprile 2019 "Approvazione dell'avviso per l'attuazione dell'iniziativa Garanzia Giovani fase II in Lombardia – di cui al D.D.G. n. 19738/2018. 2° rimodulazione";
- D.D.U.O. n. 3773 del 25 marzo 2020 "Emergenza Covid-19 determinazione relativamente all'avviso per l'attuazione della Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia, di cui al D.D.G. n. 19738 del 24.12.2018";
- Circolare ANPAL prot. n. 4649 del 23 aprile 2020 "PON IOG – Trasmissione delle indicazioni operative per l'attuazione di interventi in modalità "a distanza" nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19" indirizzata a tutti gli Organismi Intermedi del PON IOG;
- Circolare ANPAL prot. n. 8013 del 31 agosto 2020 "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al Covid-19";
- D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 riguardante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che all'art. 1, c.10, lett. s dispone la sospensione in presenza dei corsi di formazione pubblici e privati;
- D.D.U.O. n. 13621 del 10 novembre 2020 "Emergenza covid-19. Determinazioni relativamente all'Avviso per l'attuazione della Garanzia Giovani fase 2 in Lombardia, di cui al d.d.g. n. 19738 del 24.12.2018", che disciplina la formazione a distanza sincrona all'interno dei percorsi formativi erogati nell'ambito della misura 2-A del Programma a valere sull'Avviso Multimisura;
- D.D.U.O. n. 9380 del 22 ottobre 2012, "Approvazione del modello e delle procedure per il sistema delle competenze acquisite in ambito non formale e informale in Regione Lombardia";
- D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012, "Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata";
- D.D.U.O. n. 10735 del 21 novembre 2013, "Aggiornamento del documento Offerta dei servizi formativi";
- D.D.U.O. n. 11809 del 23 dicembre 2015, "Nuovo repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato 'Quadro regionale degli standard professionali', in coerenza con il repertorio nazionale e con il sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018, "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- D.D.S. n. 6286 del 7 maggio 2018, "Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative".

A.3 Soggetti beneficiari

Gli organismi beneficiari in quanto responsabili dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, sono gli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro ai sensi della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. n. 9/2018, e relativi atti attuativi.

Il soggetto titolato alla presa in carico del giovane a valere sull'Avviso Multimisura può agire **in partenariato** con altri soggetti, che collaborano all'attuazione dei servizi previsti nell'ambito del presente Avviso:

- a) Operatori accreditati all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale, sez. A e B, ai sensi della L.R. n. 19/2007, per l'erogazione delle misure 2-A e 5;
- b) Operatori accreditati all'Albo regionale dei servizi al lavoro, ai sensi della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. n. 9/2018, per l'erogazione della sola misura 5.

Per poter partecipare all'iniziativa, i soggetti titolati alla presa in carico e/o che erogano servizi, anche in partenariato, nell'ambito del presente provvedimento devono sottoscrivere elettronicamente l'Atto di Adesione unico (Allegato 9.1) e inviarlo tramite il sistema informativo Bandi Online.

A.4 Soggetti destinatari

Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, i giovani NEET (*Not in Education, Employment or Training*) che possiedono, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:

1. età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), al momento della registrazione al portale nazionale;
2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento;
3. essere disoccupato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurricolare, in quanto misura formativa;
7. non avere in corso di svolgimento il servizio civile;
8. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.

L'accesso al Programma, inoltre, è consentito ai richiedenti asilo che, pur privi del requisito della residenza (punto 2) e in possesso di tutti gli altri requisiti di accesso, sono in condizione di regolarità sul territorio nazionale sulla base della normativa vigente in materia, ai sensi del D.D.U.O. n. 6035/2019.

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano complessivamente a **Euro € 18.299.606,78**.

Le risorse indicate sono stanziare sul Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG).

Esse sono così ripartite per misura:

- Misura 1-C "Orientamento specialistico o di II livello" **€ 1.500.000,00**
- Misura 2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo": **€ 6.549.606,78**
- Misura 5 "Tirocinio extra-curricolare": **€ 10.250.000,00**

Nell'ambito del monitoraggio dell'andamento dell'Avviso, Regione Lombardia si riserva di rimodulare le risorse finanziarie messe a disposizione per l'iniziativa e per le singole misure.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

Gli operatori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria, in senso lato, per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale.

La procedura di affidamento si svolge attraverso l'adozione di un avviso pubblico rivolto agli enti accreditati per la presentazione di progetti individuali. Le erogazioni economiche si configurano come contributi pubblici, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, attribuiti per la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori. Infatti, le erogazioni non costituiscono corrispettivi riconducibili ad un rapporto sinallagmatico, ma sono finalizzati ad elargire servizi formativi e al lavoro nei confronti di beneficiari meritevoli di attenzione sociale. Tali contributi, pertanto, non assumono la natura di corrispettivo ma devono essere considerati alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, fuori campo dell'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto la natura di corrispettivo delle erogazioni a favore dei soggetti che attuano le politiche attive del lavoro e della formazione, ponendole fuori campo IVA, implica la non conformità della fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (Fatturazione delle operazioni).

La persona ha a disposizione una Dote, ossia uno specifico budget che verrà riconosciuto all'operatore per il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di servizi funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione.

I costi connessi al servizio, per ogni persona, sono calcolati ai sensi delle tabelle standard dei costi unitari definiti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019 e rimborsati in tutto o in parte attraverso contributo a condizione della presentazione del rendiconto, ovvero delle evidenze di ciascuna unità di misura degli indicatori utilizzati secondo quanto specificato di seguito.

I soggetti beneficiari, di cui al precedente par. A.3, non possono percepire altre forme di finanziamento, pubblico o privato, per gli stessi servizi rimborsati dalla dote. È pertanto vietato agli operatori di richiedere un contributo nell'ambito del presente Avviso per attività formative e/o servizi al lavoro che sono già finanziati da altre fonti economiche, pubbliche o private.

Il presente avviso riguarda il finanziamento di attività destinate a offrire una occasione di formazione e di tirocinio per giovani NEET, e non finalizzate neanche indirettamente a sostenere e migliorare la produttività e la competitività delle imprese. Tali attività non presentano carattere economico.

B.1.1 Assegnazione delle fasce di intensità di aiuto

Il meccanismo di profilazione avviene secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso Multimisura.

In esito alla procedura di profilazione al destinatario è attribuita una fascia di intensità di aiuto:

- **“Bassa”**: persone che richiedono un supporto orientativo di base per ricollocarsi nel mercato del lavoro in autonomia;
- **“Medio-bassa”**: persone che necessitano di un supporto maggiore che li renda più autonomi nella ricerca di un impiego o li supporti nel trovare un rapporto di lavoro più duraturo;
- **“Medio-alta”**: persone che necessitano di un supporto intensivo per la ricerca di un impiego;
- **“Alta”**: persone che necessitano di un supporto intensivo per entrare/rientrare nel mercato del lavoro dopo un lungo periodo di disoccupazione.

B.2 Progetti finanziabili

I servizi erogabili e le spese ammissibili sono definiti all'interno del paniere dei servizi e sono diversificate in funzione del bisogno del giovane.

Le misure di accoglienza, presa in carico e orientamento specialistico (1-A, 1-B e 1-C) rappresentano la dorsale comune dei due dispositivi attuativi: l'Avviso Multimisura ed il presente Avviso relativo alla “Formazione rafforzata”.

Le misure ammissibili nell'ambito del presente Avviso sono combinabili in due modi:

- Percorso di formazione: 2-A
- Percorso di formazione con tirocinio: 2-A + 5

Le misure finanziabili nel presente avviso costituiscono un percorso di politica attiva alternativo alle misure di formazione e inserimento lavorativo attivabili nell'ambito dell'Avviso Multimisura e ss.mm.ii..

In fase di definizione del PIP l'operatore è tenuto a scegliere quale percorso di politica attiva, tra i due Avvisi, intende erogare al destinatario:

- il percorso di politica attiva Multimisura, in cui è possibile attivare le misure di formazione individuale (2-A), tirocinio extracurricolare (5) e accompagnamento al lavoro (3);
- il percorso di politica attiva di Formazione rafforzata, nel quale sono attivabili i servizi di formazione di gruppo permanente o di specializzazione (2-A) e il servizio di tirocinio extracurricolare (5).

Misure comuni Avviso Multimisura

- Accoglienza e informazioni sul programma (1-A)

<ul style="list-style-type: none"> • Accoglienza, presa in carico e orientamento (1-B) • Orientamento specialistico o di II livello (1-C) 	
<p>Percorso di politica attiva Avviso Multimisura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione mirata all'inserimento lavorativo – formazione individuale (2-A) • Accompagnamento al lavoro (3) • Tirocinio extra-curricolare (5) 	<p>Percorso di politica attiva Avviso Formazione rafforzata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione mirata all'inserimento lavorativo – formazione di gruppo (2-A) • Tirocinio extra-curricolare (5)

Per quanto riguarda le modalità di erogazione e le condizioni di rimborso delle misure 1-A, 1-B e 1-C si fa riferimento all'Avviso Multimisura; per le misure 2-A e 5 sono riportate nel paragrafo successivo.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

SCHEDA 2-A) FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Servizio	Cod. Attività	Descrizione attività	Durata minima	Costo orario
2-A) Formazione mirata all'inserimento lavorativo	C07	Formazione non generalista mirata all'inserimento lavorativo	Formazione permanente: min. 8 ore Formazione di specializzazione: min. 40 ore	UCS ora/corso: € 73,13 + UCS ora/allievo: € 0,80

Il servizio **2-A "Formazione mirata all'inserimento lavorativo"** è finalizzato a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a riqualificare il profilo professionale dei giovani NEET allo scopo di facilitarne l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Esso prevede l'erogazione da parte dell'operatore di corsi di formazione permanente o di specializzazione, in gruppi, a partire dall'offerta formativa presentata per l'iniziativa. Per formazione di gruppo si intende l'attività didattica realizzata con un minimo di 4 partecipanti. Il numero massimo di allievi per corso è 15.

I gruppi classe devono essere composti unicamente da allievi destinatari di percorsi di formazione di gruppo attivati sul presente Avviso. Non è possibile comporre classi miste formate da allievi presi in carico nell'ambito della misura 2-A Formazione rafforzata con allievi sostenuti con fondi pubblici a valere su altri Avvisi Garanzia Giovani o relativi ad altre linee di *policy*. Inoltre, non è possibile creare classi miste con allievi che sostengono i costi di frequenza del percorso con risorse private.

La durata minima di un corso è di 8 ore per la formazione permanente e di 40 ore per la formazione specialistica, in conformità al quadro regionale dei servizi formativi (D.D.U.O. n. 10735 del 21 novembre 2013). La durata massima di un corso è di 70 ore.

Non sono ammissibili al finanziamento corsi, e periodi di frequenza per singolo allievo, di durata inferiore al monte ore minimo consentito dall'ordinamento regionale per le diverse tipologie di formazione.

Le modalità di attuazione sono disciplinate dalle "Indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata" (D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012).

I servizi formativi devono essere coerenti con le competenze previste dal Quadro Regionale degli standard professionali di cui al D.D.U.O. n. 11809 del 23/12/2015 e ss.mm.ii..

Per il periodo di vigenza delle disposizioni dettate per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19, l'attività formativa può essere svolta a distanza nella modalità della FAD sincrona. Le modalità operative per la gestione della FAD sincrona sono definite nel presente Avviso, in linea con il D.D.U.O. n. 13621/2020. Oltre a tali indicazioni specifiche, le disposizioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti beneficiari, in particolare per quanto riguarda la sospensione delle attività formative in presenza. Nella FAD sincrona i momenti di insegnamento e di apprendimento tra discenti e docenti avvengono attraverso il trasferimento diretto, quale ad esempio, la lezione videotrasmessa, il seminario in videoconferenza ecc. Le attività in FAD devono essere erogate attraverso l'utilizzo di specifiche piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze attraverso il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza contemporanea dei discenti e dei docenti. Nello specifico, le piattaforme devono consentire:

- di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docente e destinatari di dote (tramite connessione audio, video, chat ecc.);

Nel caso in cui l'allievo maturi tutte le abilità e le conoscenze riferite almeno ad una competenza del QRSP l'ente è tenuto a rilasciare un attestato di competenza. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti, l'ente di formazione rilascia un attestato di frequenza.

I giovani possono essere inseriti solo in corsi presenti nell'offerta formativa sul sistema informativo regionale Gefo, che risultano in stato "presentato".

I corsi formativi della misura 2-A) devono essere erogati preliminarmente all'avvio di un rapporto di lavoro, ossia prima della stipula di un contratto di lavoro e della trasmissione della comunicazione obbligatoria di avviamento.

Il contributo è riconoscibile sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate, per una quota del 70% a processo e per il restante 30% a condizione della successiva collocazione del giovane in un posto di lavoro entro 120 giorni dalla fine del corso.

Per risultato occupazionale si intende la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione, della durata minima di 180 continuativi con la stessa azienda / medesimo utilizzatore. Ai fini del raggiungimento del risultato sono considerate anche le proroghe di un contratto di lavoro a tempo determinato o di una missione in somministrazione, a condizione che siano attivate nell'ambito della dote.

Il finanziamento pubblico rimborsa i costi sostenuti per il percorso formativo nel limite della soglia massima per gruppo classe di € 5.959,10, calcolata sulla base di una durata massima di 70 ore e di un numero massimo di 15 allievi (70 ore * € 73,13) + (70 ore * € 0,80 * 15 allievi).

Fascia	Massimale economico per gruppo classe	Processo	Risultato
Fascia bassa Fascia medio-bassa Fascia medio-alta Fascia alta	€ 5.959,10	70%	30%

All'atto della selezione del servizio in fase di definizione del PIP, il sistema informativo prenota l'importo massimo riconoscibile per singolo destinatario tenendo conto di una durata massima di 70 ore e di un numero minimo di quattro allievi, pari a € 1.336,00, così ottenuto: $(70 \text{ ore} * € 73,13/4) + (70 \text{ ore} * € 0,80)$. In fase di rendicontazione l'importo ammissibile per ciascun destinatario è riparametrato sulla base delle ore corso erogate, delle ore effettivamente frequentate dall'allievo, del numero effettivo di partecipanti al corso, secondo il seguente calcolo: $(n. \text{ ore corso erogate} * € 73,13/n. \text{ allievi partecipanti}) + (n. \text{ ore frequentate allievo} * € 0,80)$.

SCHEDA 5) TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE

Il servizio 5 è finalizzato al consolidamento delle competenze maturate durante il percorso formativo, quale opportunità per sperimentare le abilità acquisite all'interno di un contesto lavorativo. Per il periodo di vigenza delle disposizioni dettate per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19 il servizio di promozione del tirocinio può essere erogato a distanza, in conformità al D.D.U.O. n. 3773/2020. Riguardo alle modalità di svolgimento dei tirocini extracurricolari durante il periodo di emergenza epidemiologica si fa riferimento al richiamato D.D.U.O. n. 3773/2020 relativamente alla possibilità di svolgere il tirocinio in modalità smart working e alle disposizioni specifiche per la gestione dei tirocini extracurricolari durante la fase di emergenza epidemiologica Covid-19 emanate da Regione Lombardia. Resta inteso che le indicazioni contenute nei D.P.C.M. e nelle ordinanze emanate dalle autorità competenti sono immediatamente applicabili da parte dei soggetti destinatari, in particolare per quanto riguarda le restrizioni all'esercizio delle attività, le limitazioni agli spostamenti e i protocolli di sicurezza.

Il riconoscimento economico del servizio è subordinato alla condizione che una parte del tirocinio, pari ad almeno 60 giorni, sia realizzata nell'ambito della dote. La durata massima dei tirocini extracurricolari attivabili nell'ambito del presente Avviso è di 180 giorni, elevati a 360 giorni per persone disabili ai sensi della L.n. 68/99 e svantaggiate ai sensi della legge 381/91. Per tutti gli altri aspetti di regolamentazione del tirocinio si fa riferimento agli "Indirizzi regionali in materia di tirocini", di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17/01/2018 e al D.D.S. n. 6286 del 07/05/2018.

Inoltre, il rimborso del servizio all'operatore è corrisposto a fronte della frequenza da parte del giovane di almeno il 70% delle giornate lavorabili, nell'arco della durata programmata del tirocinio, definita nel Progetto Formativo. In caso di interruzione anticipata del tirocinio dovuta all'assunzione con un contratto di lavoro da parte del soggetto ospitante, la soglia minima di frequenza è calcolata sulla base delle giornate lavorabili nell'arco temporale effettivo in cui si è svolto il tirocinio, ferma restando la durata minima di 2 mesi prevista dalla disciplina regionale. In caso di frequenze inferiori alla soglia minima il servizio non è riconosciuto.

Servizio	Cod. Attività	Descrizione attività
5) Tirocinio extra-curricolare	C06	Tirocinio extracurricolare
	D02	Promozione del tirocinio extracurricolare

Il servizio è riconosciuto a risultato, secondo gli importi, proporzionali alla classe di profilazione del giovane, riportati nella tabella di seguito.

Servizio	Fascia bassa	Fascia medio-bassa	Fascia medio-alta	Fascia alta
5) Tirocinio extra-curriculare	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500

Si specifica che tra il tirocinante e il titolare dell'impresa ospitante non devono sussistere vincoli di parentela entro il terzo grado, ai sensi della nota del Ministero del Lavoro n. 7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni.

Regole sulla combinazione delle Misure 5 e 3

In aderenza alle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione con "Nota operativa – Disposizioni per la gestione: misura 3 e combinazione delle misure 5 e 3 – PON Iniziativa Occupazione Giovani (prot. n. 11274 del 9 agosto 2019), in caso di nuova adesione al Programma e di reiterazione della dote, non è previsto il riconoscimento economico della misura 3 a valere sull'Avviso Multimisura, qualora l'inserimento lavorativo sia effettuato presso la stessa azienda dove il giovane ha svolto anteriormente un tirocinio extracurriculare, realizzato all'interno di una dote precedente, per il quale lo stesso o un altro operatore abbia ottenuto il rimborso della misura 5 a valere sul PON IOG.

In presenza di contratti di somministrazione, la disciplina si applica alle aziende presso cui le missioni sono attivate (aziende utilizzatrici) e non sul somministratore.

a) Rimborso per indennità di tirocinio extracurriculare

Il rimborso dell'indennità di tirocinio è riconosciuto al soggetto ospitante a condizione dell'attivazione di un tirocinio extracurriculare di durata minima di 60 giorni, che si realizzi in una sede operativa ubicata in Lombardia, e a fronte della frequenza da parte del giovane di almeno il 70% delle giornate lavorabili, nell'arco della durata programmata del tirocinio, definita nel Progetto Formativo. In caso di interruzione anticipata del tirocinio dovuta all'assunzione con un contratto di lavoro da parte del soggetto ospitante, la soglia minima di frequenza è calcolata sulle giornate lavorabili nel periodo di durata effettiva, ferma restando la durata minima di 2 mesi prevista dalla disciplina regionale. In caso di frequenze inferiori alla soglia minima il rimborso delle indennità non è riconosciuto.

Inoltre, il rimborso dell'indennità è vincolato all'assunzione del giovane con un contratto di lavoro subordinato, della durata di almeno 180 giorni continuativi, entro 120 giorni dalla conclusione del corso di formazione. Non sono ammesse proroghe.

Il valore del rimborso dell'indennità a valere sul PON IOG è pari a 300 € al mese ed è quantificato in massimo € 900 per le prime 3 mensilità.

Il rimborso è corrisposto nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e nel limite dei massimali economici previsti.

Servizio	Condizioni di ammissibilità	Massimale
5) Tirocinio extra-curriculare	<ul style="list-style-type: none"> a) Raggiungimento del 60esimo giorno di tirocinio b) Frequenza min. 70% delle giornate lavorabili sulla durata programmata, o in caso di interruzione anticipata per assunzione, sulla durata effettiva c) Assunzione del giovane con contratto di lavoro di min. 6 mesi 	max. 900,00 €

Servizio	Condizioni di ammissibilità	Massimale
	entro 120 giorni dalla fine della formazione	

Le indennità sono rimborsate in ordine cronologico di ricevimento della domanda di rimborso e fino ad esaurimento delle risorse di pertinenza della misura 5 “Tirocinio extra-curriculare” definita dal Piano di attuazione della nuova Garanzia Giovani di Regione Lombardia (D.G.R. n. XI/4076 del 21/12/2020). È fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di approvare nuove risorse destinate alla copertura di eventuali domande presentate successivamente.

Regione Lombardia provvede al rimborso della indennità anticipata, nel rispetto dei massimali sopra indicati, previa trasmissione da parte delle aziende della **domanda di rimborso** tramite il sistema informativo **entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio**.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Le fasi di adesione al Programma, presa in carico, verifica dello stato di NEET iniziale, profilazione, stipula del patto di servizio devono avvenire secondo le modalità e i tempi indicati nell’Avviso Multimisura e successive modifiche e integrazioni. **Per il periodo dell’emergenza Covid-19** trovano applicazione le disposizioni sulle modalità telematiche di sottoscrizione del PSP e del PIP previste dal D.D.U.O. n. 3773/2020. Inoltre, **esclusivamente per il periodo dell’emergenza Covid-19**, nel caso di impossibilità ad acquisire la firma del Patto di Servizio e del Piano di Intervento Personalizzato da parte del destinatario, a causa dell’assenza di strumenti atti alla stampa, firma e trasmissione, è possibile derogare alla firma del destinatario, in linea con gli orientamenti alla semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai beneficiari e ai destinatari contenuti nella Circolare ANPAL n. 8013 del 31/08/2020.

La presa in carico attraverso la stipula del Patto di servizio decorre dal 18/01/2021, ore 12.00, e termina, salvo proroghe, il 30/09/2022 alle ore 17.00 attraverso la piattaforma SIUL raggiungibile all’indirizzo: Siul.servizirl.it

C.1 Definizione del Piano di Intervento Personalizzato

Una volta sottoscritto il Patto di servizio l’operatore ha l’obbligo di definire con il giovane il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) e di richiedere la dote sul sistema informativo regionale “Bandi Online”. Il PIP contiene l’articolazione dei servizi di politica attiva di cui il giovane usufruirà nel percorso, con l’obiettivo ultimo di attivare un tirocinio e inserirsi nel mondo del lavoro. La domanda di dote deve essere formalizzata entro quattro giorni dalla sottoscrizione del Patto di servizio, comprendenti il giorno di sottoscrizione del Patto di servizio e i tre giorni successivi.

Nel PIP devono essere inserite le misure obbligatorie (1-A, 1-B, 1-C) e le misure componenti un percorso di politica attiva, tra quelli attivabili a valere sul presente Avviso o sull’Avviso Multimisura.

I servizi erogati saranno rimborsati all’operatore secondo le condizioni di rimborso indicate al precedente par. B.3 “Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità” e al corrispondente paragrafo dell’Avviso Multimisura relativamente alle misure 1-A, 1-B e 1-C.

L'operatore che prende in carico la persona deve aprire un fascicolo individuale (i cui contenuti sono specificati nell'Allegato E.1), che dovrà contenere tutta la documentazione relativa all'attuazione della dote.

C.1.1. Presentazione delle Domande

Il giovane ha a disposizione una dote, ossia uno specifico budget, entro i cui limiti può individuare con l'operatore i servizi più funzionali alle proprie esigenze, che compongono il PIP.

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia e/o servizio nonché dai vincoli di modulazione, come indicato in dettaglio al precedente par. B.3 "Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità".

I servizi sono coerenti con gli standard indicati dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019.

I giovani non devono partecipare finanziariamente alla dote e il soggetto erogatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo.

La durata massima della dote è di 180 giorni, a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'operatore della comunicazione di accettazione da parte di Regione Lombardia del Piano di Intervento Personalizzato, che formalizza l'attivazione della dote (Allegato 9.4). Le specifiche di dettaglio sono riportate al successivo par. C.4.b "Caratteristiche della fase di rendicontazione".

L'invio della domanda di dote a Regione Lombardia, attraverso la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU), è in capo all'operatore.

Presupposto per la domanda di dote e la conferma del PIP è:

- la trasmissione, da parte dell'operatore che ha preso in carico la persona, di una Dichiarazione Riassuntiva Unica (Allegato 9.3) firmata elettronicamente dal legale rappresentante o da altro soggetto con potere di firma e contenente i dati necessari per la richiesta di dote;
- la protocollazione regionale della DRU.

Una volta perfezionato il PIP sul sistema informativo, il sistema produce:

- la DRU;
- la domanda di partecipazione all'iniziativa con il PIP allegato (Allegato 9.2).

Quindi, l'operatore deve stampare la domanda di partecipazione all'iniziativa e farla sottoscrivere al destinatario. Il PIP allegato deve essere sottoscritto sia dal destinatario, sia dall'operatore. Tali documenti devono essere conservati agli atti dall'operatore e consegnati in copia al destinatario.

Per il periodo di vigenza delle disposizioni dettate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, è possibile attivare la dote a distanza (in via telematica) secondo le procedure definite dal D.D.U.O. n. 3773/2020. In caso di impossibilità ad acquisire la firma del destinatario la domanda di partecipazione all'iniziativa con il PIP allegato può essere conservata agli atti senza firma, in conformità alla sopra richiamata circolare ANPAL del 2020, purchè sia accompagnato dalla dichiarazione via mail del destinatario, con la quale egli accetta i servizi a distanza previsti nel PIP.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma

elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 8 allegato B del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini degli adempimenti connessi all'attuazione della dote, gli operatori sono tenuti ad assicurarsi che il destinatario che ha accesso alla dote sia dotato di Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), dotate di PIN.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'assegnazione delle risorse avviene sulla base di una procedura automatica.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

È prevista una procedura di assegnazione a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione on line delle domande e sino ad esaurimento delle risorse disponibili sull'Avviso nel periodo di riferimento.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

La procedura informatica verifica la completezza e conformità dei dati dichiarati – per il tramite dell'operatore – rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso.

C.3.c Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso, l'operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto e ne consegna copia al destinatario.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'operatore è tenuto a rendicontare le attività svolte e i risultati raggiunti e a caricare la documentazione richiesta nell'apposito modulo del sistema informativo Bandi Online.

I processi gestionali della Dote e le modalità di controllo sulle attività sono disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Il controllo svolto da Regione Lombardia sulle attività degli operatori è soggetto a verifiche di congruità da parte delle autorità comunitarie e continuamente aggiornato rispetto agli indicatori di rischio.

Gli operatori partecipano alle attività di controllo finalizzate alla verifica della corretta gestione e del rispetto delle regole in ogni fase di realizzazione dell'intervento e ne sono co-responsabili.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte dell'operatore, verrà effettuata la verifica di pagabilità da parte della Unità Organizzativa Regole e Controlli.

Le verifiche di pagabilità della domanda di liquidazione hanno l'obiettivo di verificare la conformità delle operazioni e la regolarità finanziaria, in termini di ammissibilità della spesa inserita nella domanda di liquidazione, rispetto dei massimali previsti, ammissibilità del periodo temporale in cui i servizi spese sono stati realizzati, correttezza della documentazione probante le attività realizzate e i risultati conseguiti, attestazione del raggiungimento degli standard minimi previsti nell'Avviso.

La liquidazione, a cura del competente Ministero, può avvenire solo a seguito del completamento della verifica amministrativo-contabile successivamente al caricamento a sistema della documentazione attestante l'effettività dei servizi resi.

Fino a quando non viene ultimata l'attività di controllo, il credito difetta infatti del requisito della certezza e della liquidità. Per gli stessi motivi non è ammessa la cessione di credito.

Ai fini della liquidazione, il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n.98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

La liquidazione dei servizi è direttamente a carico del ministero competente (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

C.4.a Adempimenti post concessione

Avvio delle misure

L'operatore è tenuto a registrare l'avvio di ogni misura di politica attiva e per la misura 1-C di ogni attività ad essa sottesa, tramite il modulo "Avvio servizi" disponibile in Bandi Online. L'avvio deve essere effettuato il primo giorno di erogazione del servizio.

All'avvio di una misura di politica attiva il giovane deve aver mantenuto i requisiti di NEET legati allo stato occupazionale, allo stato di istruzione/formazione, al non inserimento in interventi di servizio civile o di politica attiva (di cui ai punti da 3 a 8 del precedente par. A.4 "Soggetti destinatari").

Le misure di presa in carico 1-A e 1-B sono avviate in automatico dal sistema informativo e per esse viene considerata valida la verifica stato NEET iniziale. Poiché il mantenimento dei requisiti è riferito alla singola misura, relativamente alla misura 1-C, composta da molteplici attività, viene considerata valida la verifica NEET eseguita all'avvio dell'attività A06, corrispondente alla verifica NEET iniziale. Di conseguenza, le attività della misura 1-C devono comunque essere avviate ma viene ritenuta valida la verifica NEET della presa in carico. Per le misure 2-A e 5 l'operatore deve avviare i servizi e contestualmente deve verificare il mantenimento in itinere dei requisiti di NEET, tramite l'apposita

funzionalità messa a disposizione in Bandi Online. La misura 2-A può essere avviata per corsi che risultano in stato “avviato” in Gefo. Non sono consentiti subentri successivamente all’avvio del corso in Gefo.

Realizzazione del percorso

Servizi al lavoro

Il giovane e gli operatori coinvolti nell’attuazione della dote Garanzia Giovani sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel presente Avviso, per quanto concerne la realizzazione del PIP, la conservazione della documentazione, la registrazione delle attività sul sistema informativo e le verifiche.

La **durata** della **dote** verrà calcolata a partire dalla data di protocollazione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU). Pertanto i servizi previsti nel PIP devono concludersi entro 180 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione del Piano di Intervento Personalizzato, fatta eccezione per il tirocinio. **Infatti, qualora alla scadenza della dote sia attivo un tirocinio, essa può proseguire fino alla conclusione del tirocinio, il quale comunque non può superare la durata massima di 6/12 mesi.**

Dopo la conclusione della dote il giovane **potrà riaderire** al programma. In caso di nuova adesione egli non potrà accedere al presente Avviso.

C.4.b Caratteristiche della fase di rendicontazione

Per procedere alla domanda di liquidazione l’operatore è tenuto a rendicontare le attività svolte e i risultati raggiunti e a caricare la documentazione richiesta nell’apposito modulo del sistema informativo.

Documentazione per la rendicontazione e la richiesta di liquidazione

La documentazione giustificativa da produrre a comprova dell’effettiva realizzazione delle attività formative e di tirocinio extracurricolare è riportata nelle tabelle seguenti. I documenti vanno caricati nel modulo di richiesta di liquidazione in Bandi Online.

Fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria si applicano le indicazioni fornite per la “Fase di emergenza Covid-19”. Con apposito provvedimento sarà disposto il passaggio alla “Fase ordinaria”.

Per richiedere la liquidazione del **servizio di formazione (2-A)**, l’operatore deve produrre e caricare a sistema la documentazione di seguito riportata:

- a) **Registro formativo e delle presenze in formato pdf compilato e firmato elettronicamente dal docente** (allegato 9.10). **Si precisa che il docente è tenuto a verificare l’effettiva partecipazione** dei destinatari tramite un appello effettuato all’inizio e al termine di ciascuna lezione. Per la **durata dell’emergenza Covid-19** in caso di impossibilità ad acquisire la firma degli allievi saranno ritenuti validi anche registri senza la firma dei partecipanti. Inoltre, nella fase di emergenza, in deroga a quanto previsto dal Manuale operatore (di cui al D.D.U.O. del 22 febbraio 2012, n. 1319 e successive modifiche conseguenti all’applicazione del Regolamento 1303/2013), non è necessaria la vidimazione del registro da parte del Legale Rappresentante dell’operatore, né la firma giornaliera del Legale Rappresentante o del Direttore del corso;

- b) **Estratto individuale del registro presenze**, messo a disposizione sul sistema informativo, compilato e firmato elettronicamente dall'operatore (allegato 9.12). I dati riportati in tale documento sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e devono essere coerenti con quelli indicati nel registro in formato pdf e relativamente alla FAD nei report prodotti dalla piattaforma;
- c) esclusivamente per la **fase di emergenza Covid-19**, qualora il registro non riporti la firma dei partecipanti, **autodichiarazione** sottoscritta da ciascun destinatario in merito all'effettiva partecipazione alle lezioni (modello allegato D al decreto n. 13621/2020), in coerenza con quanto dichiarato dall'operatore. Tale autodichiarazione deve essere firmata elettronicamente dal destinatario o, in alternativa, olograficamente.

Documentazione giustificativa Misura 2-A	
Fase di emergenza Covid-19	Fase ordinaria
<ul style="list-style-type: none"> • Registro formativo e delle presenze <u>Non è necessaria la firma degli allievi</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Registro formativo delle presenze
<ul style="list-style-type: none"> • Estratto individuale del registro presenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Estratto individuale del registro presenze
<ul style="list-style-type: none"> • Autodichiarazione destinatario 	

Con riferimento alla FAD sincrona la tracciatura dell'effettiva realizzazione dell'attività didattica e delle presenze dei destinatari di dote dovrà essere conservata agli atti per ogni eventuale successivo controllo.

Per la rendicontazione dei costi condizionati al risultato rimane valido l'obbligo di registrare l'esito occupazionale.

Al fine di snellire l'azione amministrativa e in linea agli istituti generali di semplificazione del procedimento amministrativo regolati dalla l. n. 241/1990, per semplificare la rendicontazione delle attività formative, Regione Lombardia sta elaborando uno strumento online che consentirà di tracciare le ore di formazione frequentate da ciascun allievo. La messa in operatività della nuova procedura sarà comunicata in un momento successivo.

Per permettere lo svolgimento di verifiche in itinere nello svolgimento della FAD sincrona, l'operatore deve fornire a Regione Lombardia l'accesso guest alle lezioni, comunicando in anticipo l'indirizzo URL (link alla lezione) e le credenziali di accesso alla piattaforma. Le comunicazioni devono essere inviate all'indirizzo mail controlliprimolivello@regione.lombardia.it con oggetto: Formazione rafforzata a distanza Garanzia Giovani.

Per richiedere la liquidazione del **servizio di promozione del tirocinio extracurricolare (misura 5)**, l'operatore deve produrre e caricare a sistema la documentazione di seguito riportata:

- copia di convenzione;
- copia di progetto formativo individuale;
- scheda attività esterne compilata (allegato 9.9). Nella **fase di emergenza Covid-19** in caso di impossibilità ad acquisire la firma del tutor aziendale (tirocinio svolto in smart working) saranno ritenute valide anche schede stage senza la firma del tutor aziendale;

- **esclusivamente** per la **fase di emergenza Covid-19**, qualora la scheda attività esterne non riporti la firma del tutor aziendale, **autodichiarazione** (allegato 9.13), attestante che il giovane ha frequentato almeno il 70% delle giornate lavorabili definite nel PFI (o in caso di trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro, il 70% della durata effettiva). Tale autodichiarazione deve essere sottoscritta elettronicamente, o in alternativa olograficamente, dal tutor aziendale;
- nota informativa sulla gratuità del servizio di promozione del tirocinio sottoscritta dall'azienda ospitante, accompagnata dal documento di identità del firmatario (allegato 9.14);
- copia del documento di copertura assicurativa del tirocinante.

Documentazione giustificativa Misura 5	
Fase di emergenza Covid-19	Fase ordinaria
<ul style="list-style-type: none"> • Copia di convenzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Copia di convenzione
<ul style="list-style-type: none"> • Copia di progetto formativo individuale 	<ul style="list-style-type: none"> • Copia di progetto formativo individuale
<ul style="list-style-type: none"> • Scheda attività esterne <u>Non è necessaria la firma del tutor aziendale</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda attività esterne
<ul style="list-style-type: none"> • Autodichiarazione tutor aziendale 	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota informativa sulla gratuità del servizio di promozione del tirocinio firmata dall'azienda ospitante e documento di identità del firmatario 	<ul style="list-style-type: none"> • Nota informativa sulla gratuità del servizio di promozione del tirocinio firmata dall'azienda ospitante e documento di identità del firmatario
<ul style="list-style-type: none"> • Copia del documento di copertura assicurativa del tirocinante 	<ul style="list-style-type: none"> • Copia del documento di copertura assicurativa del tirocinante

Con riferimento al tirocinio svolto in smart working la tracciatura dell'effettiva realizzazione delle attività dovrà essere conservata agli atti per ogni eventuale successivo controllo (es. dati di log in alle piattaforme aziendali).

Per richiedere il **rimborso dell'indennità di tirocinio anticipata al tirocinante (misura 5 – indennità)**, il soggetto ospitante deve caricare a sistema la seguente documentazione/registrare le seguenti informazioni:

- cedolini e, alternativamente, ricevuta dei bonifici bancari eseguiti o copia degli assegni (non trasferibili) riportanti il nominativo del tirocinante corredata dall'estratto conto dell'azienda, dal quale si evince la corrispondenza del numero di assegno con quello corrisposto al tirocinante (sono esclusi i pagamenti in contanti);
- COB del contratto di lavoro subordinato, della durata di almeno 180 giorni continuativi, attivato entro 120 giorni dalla conclusione del corso di formazione. Non sono ammesse proroghe.

Controlli on desk misure 2-A

In fase di richiesta di liquidazione della misura 2-A l'operatore presenta una autodichiarazione ai sensi del D.P.R.445/2000 riguardante un estratto riepilogativo dei dati contenuti nel registro formativo e delle presenze (misura 2-A). Sulla base del prospetto riepilogativo, per il 100% delle domande di rimborso vengono verificati:

Misura 2-A

- il numero di ore del corso erogate dal/i docente/i;
- il numero di ore del corso effettivamente frequentate da ciascun partecipante;
- il numero di allievi partecipanti.

Allo scopo di verificare la correttezza delle informazioni dichiarate nei prospetti di riepilogo dagli operatori, verrà effettuato un campionamento delle autodichiarazioni presentate sulle doti per le quali è stata presentata la domanda di liquidazione relativamente alla misura 2-A.

Tempistiche di rendicontazione e di richiesta di liquidazione dei servizi

I servizi 1-C 2-A e se attivato il servizio 5 devono essere rendicontati **entro** 150 giorni dalla conclusione del corso di formazione.

Con riferimento specifico alla **scheda 5** l'operatore è tenuto a registrare sul sistema informativo l'attivazione di un tirocinio extracurricolare, di cui una parte, pari ad almeno 60 giorni, è realizzata all'interno della dote. Decorsa la scadenza iniziale, la **dote prosegue fino alla conclusione del tirocinio**, la cui durata non può superare 6/12 mesi.

La domanda di liquidazione deve essere presentata successivamente alla conclusione e rendicontazione dei servizi.

Tale richiesta avviene attraverso la compilazione dell'apposito modulo presente sul sistema informativo.

In particolare, la liquidazione viene effettuata a fronte della presentazione da parte dell'operatore della domanda di liquidazione (allegato 9.7). Per accelerare le tempistiche di pagamento si raccomanda di trasmettere la richiesta entro 40 gg dalla rendicontazione dell'ultimo servizio.

Nella domanda di liquidazione l'operatore chiede il riconoscimento degli importi relativi alle ore effettivamente erogate anche a diversi destinatari e degli importi relativi a servizi riconosciuti a risultato.

Il legale rappresentante o altro soggetto con potere di firma di ogni singolo operatore che ha erogato il servizio deve sottoscrivere la domanda di liquidazione.

Inoltre, ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011.

L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Sono invece esclusi dalla presentazione dei moduli antimafia i beneficiari delle indennità di tirocinio di cui al paragrafo B.3.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

All'operatore che prende in carico la persona fanno capo gli obblighi di seguito riportati:

- verifica del rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario;
- conservazione della documentazione relativa alla dote per il periodo previsto all'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- assicurare la completezza e correttezza della documentazione e la veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e la relativa corrispondenza con i documenti conservati;
- rispetto delle disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità;
- non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici e privati per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP;
- fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata della Dote;
- informare gli altri operatori coinvolti e le eventuali aziende/enti ospitanti gli stage/tirocini della possibilità di ricevere visite, anche in itinere, da parte degli organi ed autorità competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell'attività dichiarata con quanto realizzato.

I beneficiari sono tenuti inoltre al corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione definiti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 1304/2013, e ad attenersi alle indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dalla *Youth Employment Initiative* che sono contenute nelle "Linee guida per l'utilizzo del format Garanzia Giovani in Regione Lombardia per gli stakeholder" (D.D.U.O. n. 3123 del 21/03/2017), conformi alle Linee Guida emanate da ANPAL in vigore dal 01 gennaio 2017, e negli ulteriori strumenti messi a disposizione da Regione Lombardia nella sezione "Comunicazione" del sito dedicato alla Garanzia Giovani <http://www.garanzigiiovani.regione.lombardia.it>.

D.2 Decadenza, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Nei casi in cui il giovane rinunci alla dote o rifiuti la proposta di politica attiva, nonché nei casi in cui il destinatario non abbia frequentato le attività previste nel PIP per 30 giorni di calendario e non risulti più raggiungibile da parte dell'operatore stesso, l'operatore potrà comunicare tramite il sistema informativo la rinuncia. **In questi casi il giovane potrà comunque riaderire al programma.** In caso di nuova adesione il giovane non potrà accedere al presente Avviso.

Qualora l'Amministrazione riscontrasse la presenza di eventuali irregolarità nella gestione della Dote, così come dettagliato dalle disposizioni del presente Avviso la stessa Amministrazione potrà procedere ad assumere i provvedimenti conseguenti, mediante la revoca della dote, il mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi erogati ed eventuali provvedimenti in ordine all'accreditamento.

D.3 Proroga dei termini

Eventuali proroghe potranno essere stabilite in un momento successivo.

D.4 Ispezioni e controlli

È facoltà di Regione Lombardia e degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti effettuare controlli documentali e in loco, anche senza preavviso, in ogni fase delle attività previste nel presente Avviso e anche a conclusione della dote, al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi anche in attuazione di quanto già previsto del Regolamento n. 1303/2013.

Gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all'attuazione del PIP sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco da parte di tali soggetti.

A seguito dei controlli Regione Lombardia provvederà a inoltrare a IGRUE tutte le informazioni necessarie per la liquidazione degli importi richiesti.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività con particolare riferimento alle performance di efficacia del Piano e ai risultati raggiunti da ciascun operatore anche ai fini della valutazione indipendente di cui all'art. 17 della L.r. 22/2006.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati tra quelli definiti per il monitoraggio del PON IOG sono i seguenti:

- Partecipanti presi in carico;
- Partecipanti che ricevono un'offerta di misura di politica attiva;
- Tasso di copertura dei destinatari avviati;
- Partecipanti che hanno un lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, per le finalità del presente Avviso, è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Politiche europee e sistemi informativi.

In caso di controversia tra Regione Lombardia e il Beneficiario, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

D.7 Trattamento dati personali

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art.2 della L.241/90 è il Direttore della Direzione Generale Istruzione Formazione Lavoro.

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato E.2)

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un soggetto erogatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alle pagine:

www.doteunicallavoro.regione.lombardia.it/oa

www.dati.lombardia.it/Istruzione/Mappa-Elenco-Operatori-Accreditati-Servizi-al-Lavo/2nsm-8uja

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

Scheda informativa

TITOLO	AVVISO FORMAZIONE RAFFORZATA COMPLEMENTARE ALL'AVVISO MULTIMISURA IN ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA GARANZIA GIOVANI FASE II IN LOMBARDIA
DI COSA SI TRATTA	<p>Il presente Avviso costituisce attuazione della D.G.R n. XI/197 del 11/06/2018, di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, successivamente sottoscritta il 05/07/2018, e della D.G.R n. XI/550 del 24/09/2018, di approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della nuova Garanzia Giovani, successivamente modificata dalla D.G.R. n. XI/4076 del 21/12/2020.</p> <p>Le misure previste dal presente Avviso sono complementari a quelle previste dall'Avviso per i giovani disoccupati di età compresa fra i 16 e i 29 anni che non frequentano un percorso di istruzione o formazione" di cui al D.D.G. 24 dicembre 2018, n. 19738 (di seguito Avviso Multimisura) e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>Dopo l'erogazione delle misure obbligatorie di accoglienza (1-A), presa in carico (1-B) ed orientamento specialistico (1-C), il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) può prevedere servizi relativi ad uno solo dei percorsi di politica attiva previsti dal presente Avviso o dall'Avviso Multimisura.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Gli organismi beneficiari in quanto responsabili dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, sono gli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro ai sensi della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. n. 9/2018, e relativi atti attuativi.</p> <p>Il soggetto titolato alla presa in carico del giovane a valere sull'Avviso Multimisura può agire in partenariato con altri soggetti, che collaborano all'attuazione dei servizi previsti nell'ambito del presente Avviso:</p>

TITOLO	AVVISO FORMAZIONE RAFFORZATA COMPLEMENTARE ALL'AVVISO MULTIMISURA IN ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA GARANZIA GIOVANI FASE II IN LOMBARDIA
	<p>a) Operatori accreditati all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionale, sez. A e B, ai sensi della L.R. n. 19/2007, per l'erogazione delle misure 2-A e 5;</p> <p>b) Operatori accreditati all'Albo regionale dei servizi al lavoro, ai sensi della L.R. n. 22/2006, come modificata dalla L.R. n. 9/2018, per l'erogazione della sola misura 5.</p> <p>Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, i giovani NEET (<i>Not in Education, Employment or Training</i>) che possiedono, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), al momento della registrazione al portale nazionale; 2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all'Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento; 3. essere disoccupato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; 4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurricolare, in quanto misura formativa; 7. non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 8. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. <p>L'accesso al Programma, inoltre, è consentito ai richiedenti asilo che, pur privi del requisito della residenza (punto 2) e in possesso degli altri requisiti di accesso, sono in condizione di regolarità sul territorio nazionale sulla base della normativa vigente in materia, ai sensi del D.D.U.O. n. 6035/2019.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano a € 18.299.606,78 .
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>La persona ha a disposizione una Dote, ossia uno specifico budget che verrà riconosciuto all'operatore per il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di servizi funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione.</p> <p>I costi connessi al servizio, per ogni persona, sono calcolati ai sensi delle tabelle standard dei costi unitari definiti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2170 del 27 settembre 2019 e rimborsati in tutto o in parte attraverso contributo a condizione della presentazione del rendiconto, ovvero delle evidenze di ciascuna unità di misura degli indicatori utilizzati secondo quanto specificato di seguito.</p> <p>Il presente avviso riguarda il finanziamento di attività destinate a offrire una occasione di formazione e di tirocinio per giovani NEET, e non finalizzate neanche indirettamente a sostenere e migliorare la produttività e la competitività delle imprese. Tali attività non presentano carattere economico.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessun regime di aiuti di stato
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>È prevista una procedura di assegnazione a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione on line delle domande e sino ad esaurimento delle risorse disponibili sull'Avviso nel periodo di riferimento.</p> <p>In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso, l'operatore riceve dal sistema informativo</p>

TITOLO	AVVISO FORMAZIONE RAFFORZATA COMPLEMENTARE ALL'AVVISO MULTIMISURA IN ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA GARANZIA GIOVANI FASE II IN LOMBARDIA
	una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto e ne consegna copia al destinatario.
DATA APERTURA	18/01/2021, ore 12.00
DATA CHIUSURA	30/09/2022, ore 17.00
COME PARTECIPARE	<p>Per accedere al Programma Garanzia Giovani, i giovani sono tenuti a registrarsi e ad effettuare l'adesione sul portale nazionale dedicato (http://www.garanziagiovani.gov.it). Una volta completata la registrazione, il giovane può effettuare l'adesione accedendo alla propria area personale del portale ANPAL. In fase di adesione il giovane sceglie la Regione dove preferisce usufruire del Programma.</p> <p>Il giovane che sceglie la Lombardia come Regione di attuazione del Programma, riceve una comunicazione da parte del Sistema Informativo Unitario del Lavoro di Regione Lombardia (SIUL) contenente l'invito a recarsi presso un operatore accreditato ai servizi al lavoro, per effettuare la presa in carico.</p> <p>Il giovane può scegliere autonomamente di recarsi presso uno qualsiasi degli operatori accreditati ai servizi al lavoro titolati alla presa in carico nel Programma. Il giovane è tenuto a recarsi presso un operatore per effettuare la presa in carico, attraverso la sottoscrizione di un Patto di servizio, la definizione di un Piano di Intervento personalizzato, la richiesta di dote e l'invio sul sistema informativo. Dopo aver ricevuto le misure di presa in carico e orientamento specialistico a valere sull'Avviso Multimisura, il giovane può concordare con l'operatore di essere avviato al percorso di politica attiva previsto dal presente Avviso.</p> <p>Gli operatori che intendono erogare servizi nell'ambito del presente Avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione e l'Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.</p>
CONTATTI	<p>L'Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) sul portale Bandi Online: www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale regionale: https://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/wps/portal/site/garanziagiovani</p> <p><i>Destinatari (giovani NEET)</i></p> <p>Per informazioni di dettaglio i destinatari possono rivolgersi ad un operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alla pagina: www.doteunicilavoro.regione.lombardia.it/oa/</p> <p>Per informazioni generali sono inoltre attivi:</p> <p>gli Sportelli Spazio Regione disponibili sul sito www.regione.lombardia.it con sedi e orari di apertura;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Call Center numero 800 318 318 (numero verde gratuito da rete fissa) e 02 3232 3325 (da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario), dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, salvo diverse indicazioni reperibili sul sito www.regione.lombardia.it. <p><i>Operatori accreditati</i></p> <p>Gli operatori accreditati che necessitano informazioni tecniche relative all'Avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Cruscotto Lavoro 2.0: cruscottoifl.it</p> <p>Per problemi tecnici sui sistemi informativi o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:</p> <p>assistenza@regione.lombardia.it siage@regione.lombardia.it oppure contattare il numero verde 800.131.151.</p>

La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli **Sportelli SpazioRegione** disponibili sul sito www.spazio.regione.lombardia.it con l'indicazione delle sedi e dei relativi orari di apertura;

Gli operatori accreditati che aderiscono all'Avviso e che necessitano di informazioni procedurali relative all'avviso, possono accedere alla piattaforma "Cruscotto Lavoro" e utilizzare la procedura di richiesta assistenza del ticketing online:

cruscottoifl.it

Per problemi tecnici relativi ai sistemi informativi o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenzaweb@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde **800.131.151**

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta, secondo il modulo allegato E.3 agli uffici competenti:

D.G. Istruzione Formazione e Lavoro. UO Politiche Europee e sistemi informativi.

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC lavoro@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Definizioni e glossario

Neet - *Not in education, employment or training*, termine con il quale si individuano giovani non impegnati in un percorso di istruzione né di formazione e disoccupati

D.G.R. - Delibera di Giunta Regionale

D.D.G. - Decreto Direttore Generale

D.D.U.O. - Decreto Dirigente Unità Organizzativa Giunta Regionale

D.D.S. - Decreto Dirigente Struttura Giunta Regionale

D.P.C.M. - Decreto Presidente Consiglio dei Ministri

G.U. - Gazzetta Ufficiale

PON – IOG - Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”

FAD – Formazione a distanza

UCS – Unità di costo standard

DID – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro

PSP – Patto di Servizio personalizzato: documento tramite il quale il destinatario viene preso in carico all'interno del Programma Garanzia Giovani

PIP – Piano di Intervento Personalizzato: documento nel quale il destinatario concorda con l'operatore l'articolazione dei servizi al lavoro e formativi che compongono il suo percorso di rafforzamento delle competenze e di sostegno all'occupabilità, preliminare alla richiesta di dote individuale.

SIUL – Sistema Informativo Unitario del Lavoro

SIUF – Sistema Informativo Unitario della Formazione

Output - Risultato finale

IGRUE- Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea

D.11 Riepilogo date e termini temporali

La fase di presa in carico attraverso la stipula del Patto di servizio sarà operativa a decorrere dalla data del 18 gennaio 2021, ore 12.00, e proseguirà fino ad esaurimento delle risorse stanziare e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2022, ore 17.00.

Le attività previste nei PIP dovranno concludersi entro il 31 marzo 2023.

Fatto salvo il rispetto dei termini indicati in precedenza, in ogni caso non sarà ammessa la presentazione di domande di liquidazione oltre il termine del 30 aprile 2023, ore 17.00.

D.12 Allegati/Informative e istruzioni

- Allegato E.1 Indicazioni relative alla tenuta documentale e schede misura
- Allegato E.2 Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Allegato E.3 Modulo di richiesta di accesso agli atti

- Allegato E.4 Informativa Firma Elettronica
- Allegato E.5 Informativa Antimafia
- Allegato 9.1 Atto di Adesione
- Allegato 9.2 Modulo di domanda di partecipazione e PIP
- Allegato 9.3 Dichiarazione riassuntiva unica
- Allegato 9.4 Comunicazione accettazione
- Allegato 9.5 Comunicazione di rinuncia espressa
- Allegato 9.6 Comunicazione di rinuncia tacita
- Allegato 9.7 Domanda di liquidazione servizi
- Allegato 9.8 Timesheet
- Allegato 9.8 bis Timesheet elettronico
- Allegato 9.9 Scheda Attività esterne
- Allegato 9.10 Registro Formativo e delle presenze
- Allegato 9.11 Domanda di Liquidazione delle indennità
- Allegato 9.12 Estratto individuale Registro Presenze
- Allegato 9.13 Autodichiarazione tutor aziendale
- Allegato 9.14 Nota informativa Misura 5